



LAVORO Euroconference

Edizione di martedì 9 settembre 2025

APPROFONDIMENTI

L'impatto della Corte Costituzionale n. 115/2025 in tema di congedo di paternità obbligatorio
di Michele Donati

NEWS DEL GIORNO

Distacchi Italia-Albania: l'INPS detta le regole per l'Uniemens
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

Riforma della disabilità: la sperimentazione del certificato medico introduttivo
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

Migranti e lavoro: il Governo approva un Decreto Legge
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

Superamento del comporto: grava sul lavoratore dimostrare che la malattia all'origine di alcune assenze è dipesa dalle mansioni svolte
di Redazione

APPROFONDIMENTI

L'impatto della Corte Costituzionale n. 115/2025 in tema di congedo di paternità obbligatorio

di **Michele Donati**

L'INPS, con [messaggio n. 2450/2025](#), affronta – e recepisce – il tema del congedo di paternità obbligatorio nell'ambito di coppie di donne, risultanti genitori nei registri dello stato civile.

Il messaggio in oggetto trae la sua rilevanza e necessità a seguito della [sentenza della Corte Costituzionale n. 115, depositata in data 21 luglio 2025](#).

In tale pronuncia, che fa seguito alla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d'Appello di Brescia, viene sancita l'illegittimità dell'art. 27-*bis*, D.Lgs. n. 151/2001, nella parte in cui non viene riconosciuta la possibilità di fruire del congedo di paternità obbligatorio a favore di quelle lavoratrici che risultino essere genitori intenzionali in coppie omogenitoriali di donne.

La porzione dove va a impattare la pronuncia della Corte Costituzionale (che nelle sue argomentazioni coinvolge e cita anche fonti derivanti dal diritto comunitario) è quella che interessa il congedo di paternità obbligatorio, introdotto dalla Legge n. 92/2012 e che ha conosciuto dalla sua origine un'evoluzione estensiva rispetto alla durata complessiva (in termini di giornate riconosciute).

Tale processo si è arrestato con dettato del D.Lgs. n. 105/2022, il quale, andando ad abrogare tutte le disposizioni a esso anteriori, ha introdotto l'art. 27-*bis*, D.Lgs. n. 151/2001, rendendo così strutturale l'istituto in questione.

Attraverso tale forma di congedo è riconosciuto al padre lavoratore – al netto delle specificazioni di seguito commentate e frutto della sentenza della Corte Costituzionale n. 115/2025 – nella misura di 10 giorni, che possono essere goduti in forma anche non continuativa, ma in ogni caso non frazionabili a ore, nell'arco temporale compreso tra i 2 mesi anteriori alla data presunta di parto, e i 5 mesi successivi.

La misura di 10 giorni si intende elevata a 20 in ipotesi di parti gemellari e il medesimo congedo è, inoltre, riconosciuto in caso di adozioni.

La fruizione del congedo di paternità obbligatorio può sovrapporsi anche con il congedo di maternità dell'altro genitore, ed è, inoltre, compatibile – ma, in questo caso, non nelle medesime giornate – con il congedo di paternità alternativo di cui all'art. 28, D.Lgs. n.



151/2001.

Il godimento del congedo non è disponibile ed è fondamentale sottolineare che l'estensione della tutela contro i licenziamenti in periodo protetto sottende la sua piena e concreta fruizione nei tempi e nelle misure indicate dall'art. 27-*bis*, D.Lgs. n. 151/2001.

La misura dell'indennità riconosciuta dall'INPS è pari al 100% della retribuzione globale di fatto spettante al lavoratore, con erogazione che si concretizza con il meccanismo dell'anticipo del datore di lavoro (fatta eccezione per le fattispecie di pagamento diretto da parte dell'Istituto) e successivo conguaglio del credito nelle denunce contributive mensili.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 115, depositata in data 21 luglio 2025, stabilisce che il congedo di paternità obbligatorio possa essere riconosciuto anche da parte di lavoratrici dipendenti nell'ambito di una coppia omogenitoriale femminile, nel momento in cui la medesima lavoratrice che intende fruirne risulti genitore intenzionale secondo quanto attestato dall'iscrizione nei registri dello stato civile.

Nel momento in cui sussiste la legittimazione, valgono tutte le regole previste in via generale dall'art. 27-*bis*, D.Lgs. n. 151/2001, in termini di durata, collocazione temporale, assetto e trattamento economico.

Il messaggio Inps n. 2450/2025 fornisce, poi, i chiarimenti necessari per individuare la figura assimilabile a quella paterna nelle coppie omogenitoriali femminili, che è rappresentata dalla persona che manifesta la volontà fattuale di incarnare il ruolo di genitore intenzionale, risultando quindi distinta dalla madre biologica (colei che ha partorito).


In ogni caso, anche in ipotesi di genitorialità intenzionale, al fine del riconoscimento dell'indennità di paternità è necessaria l'iscrizione al registro di stato civile che attesti lo *status* di genitore (che, in alternativa, deve risultare ancorato a un provvedimento giudiziale di adozione o di affidamento/collocamento).

Anche nel caso di riconoscimento del congedo di cui all'art. 27-*bis*, D.Lgs. n. 151/2001, la madre intenzionale deve inviare apposita richiesta funzionale alla fruizione del congedo al proprio datore di lavoro.


La richiesta dev'essere, invece, trasmessa telematicamente all'INPS in ipotesi di assenza di anticipazione da parte del datore di lavoro con erogazione diretta da parte dell'Istituto.

Da ultimo, il messaggio INPS n. 2450/2025 precisa che gli effetti del disposto della pronuncia della Corte Costituzionale decorrono dal 24 luglio 2025, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della sentenza in trattazione.



**Percorso
Formativo**

Percorso formativo per l'aggiornamento
del **Consulente** del **Lavoro**
Scopri le **novità** della **nuova edizione >>**



NEWS DEL GIORNO

Distacchi Italia–Albania: l’INPS detta le regole per l’Uniemensdi **Redazione**


Con il [messaggio n. 2602 del 5 settembre 2025](#), l’INPS ha fornito le istruzioni operative per la gestione contributiva dei lavoratori distaccati tra Italia e Albania, a seguito dell’entrata in vigore, dal 1° luglio 2025, dell’Accordo bilaterale in materia di sicurezza sociale, ratificato con la Legge n. 29/2025.

Per i lavoratori distaccati dall’Italia in Albania, i datori di lavoro devono aprire un’apposita posizione contributiva contraddistinta dal codice di autorizzazione “4Z”, mentre il contributo alla Cassa Unica Assegni Familiari (CUAF) non è dovuto: a tal fine occorre associare anche il codice di autorizzazione “1C”.

Diversa la gestione per i lavoratori distaccati dall’Albania in Italia. In questo caso, a decorrere dal periodo di competenza luglio 2025, i datori di lavoro devono utilizzare nel flusso Uniemens il nuovo codice “Tipo Contribuzione” “78”, riferito ai dipendenti assicurati in Albania per IVS, disoccupazione, malattia e maternità.

Per le forme assicurative non rientranti nell’ambito di applicazione dall’Accordo, gli obblighi contributivi devono essere assolti in Italia.

Le istruzioni si applicano dal mese di luglio 2025. Per i periodi intercorrenti tra la decorrenza dell’Accordo e la pubblicazione del messaggio, i datori di lavoro dovranno procedere tramite la procedura di regolarizzazione DM/Vig.



NEWS DEL GIORNO

Riforma della disabilità: la sperimentazione del certificato medico introduttivo

di **Redazione**

La riforma introdotta con il D.Lgs. n. 62/2024, come modificato dal D.L. n. 202/2024 (convertito nella Legge n. 15/2025), ridisegna il sistema di accertamento della disabilità. A partire dal 1° gennaio 2027, la competenza esclusiva passerà all'INPS, che diventerà l'unico ente titolare del procedimento su tutto il territorio nazionale.

Per accompagnare questa transizione, il Legislatore ha previsto un avvio sperimentale articolato in più fasi. La prima, avviata il 1° gennaio 2025, ha riguardato nove Province: Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari e Trieste.

Con il [messaggio n. 2600/2025](#), l'INPS annuncia la seconda fase della sperimentazione, che prenderà avvio dal 30 settembre 2025. In questa nuova tappa saranno coinvolte le Province di Alessandria, Genova, Isernia, Lecce, Macerata, Matera, Palermo, Teramo e Vicenza, oltre alla Regione autonoma Valle d'Aosta e alla Provincia autonoma di Trento. Tuttavia, per i territori a statuto speciale (Valle d'Aosta e Trento) non è previsto l'intervento dell'INPS nella gestione dell'accertamento.

La novità più rilevante riguarda il “certificato medico introduttivo”, che diventa lo strumento esclusivo di avvio della procedura di accertamento. Dal 30 settembre 2025, nelle nove province sopra elencate, la presentazione del certificato da parte del medico curante all'INPS sarà sufficiente per attivare il procedimento, eliminando l'obbligo della domanda amministrativa da parte del cittadino o degli intermediari (patronati, CAF, ecc.).

L'Istituto chiarisce inoltre che i certificati medici introduttivi redatti entro il 29 settembre 2025 nelle province interessate devono comunque essere completati con l'invio della domanda amministrativa entro tale data. Solo a partire dal giorno successivo, l'avvio si perfezionerà esclusivamente tramite certificato medico.

Master di specializzazione

Diritto del lavoro

Scopri di più

NEWS DEL GIORNO

Migranti e lavoro: il Governo approva un Decreto Legge

di **Redazione**

Il Consiglio dei Ministri, riunitosi il 4 settembre 2025, ha approvato un [Decreto Legge](#) in materia di flussi migratori, su proposta della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, della Ministra del Lavoro Marina Calderone e del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.

Il Decreto ridefinisce i tempi di rilascio del nulla osta, che decorreranno dal momento in cui la richiesta viene imputata alla quota di ingresso, e amplia i controlli sulle dichiarazioni dei datori di lavoro. Viene inoltre confermata ed estesa la procedura di precompilazione delle richieste, con un limite massimo di tre domande per ciascun datore di lavoro.

Novità anche sui permessi di soggiorno: per le vittime di sfruttamento lavorativo e di violenza domestica la durata è portata da 6 a 12 mesi, con accesso all'assegno di inclusione. I lavoratori del settore dell'assistenza familiare e sociosanitaria sono esclusi dal sistema delle quote, ma nei primi 12 mesi potranno svolgere solo l'attività autorizzata e cambiare datore di lavoro solo previa autorizzazione dell'Ispettorato.

Per il ricongiungimento familiare, i tempi del nulla osta passano da 90 a 150 giorni, in coerenza con la normativa europea. Inoltre, si stabilisce che il decreto sui contingenti di giovani stranieri ammessi ai programmi di volontariato avrà cadenza triennale.

Infine, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2027 la possibilità per il Ministero dell'Interno di avvalersi della Croce Rossa Italiana nella gestione dell'hotspot di Lampedusa.

**EuroconferenceinPratica**

Scopri la **soluzione editoriale**
integrata con l'**AI indispensabile**
per **Professionisti e Aziende >>**



NEWS DEL GIORNO

Superamento del comporta: grava sul lavoratore dimostrare che la malattia all'origine di alcune assenze è dipesa dalle mansioni svoltedi **Redazione**

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 27 maggio 2025, n. 14157, ha stabilito che grava sul lavoratore che impugna il licenziamento per il superamento del periodo di comporta l'onere della prova sulla causa delle assenze che hanno portato alla risoluzione del rapporto. Spetta sempre al dipendente, in particolare, dimostrare che la malattia all'origine di alcune assenze è dipesa dalle mansioni svolte, con la conseguente responsabilità datoriale (art. 2087, c.c.) e relativa esclusione dal computo del comporta dei giorni di assenza.

Master di specializzazione**Diritto del lavoro**

Scopri di più